



Comune di Borghetto Lodigiano

Provincia di Lodi

C.C.	38	del 24/10/2008	Originale
------	----	----------------	-----------

OGGETTO: Istituzione della Commissione del Paesaggio ai sensi della L.R. 12/2005 art. 80.

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria - Seduta pubblica prima Convocazione.

L'anno **2008** addì **24** del mese di **10** alle ore **21.25**, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale della Sede Municipale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Menin Andrea il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

Presenti:		Assenti:
MENIN ANDREA	Sindaco	MAZZOLA GIUSEPPE Consigliere
NAVANNI GIUSEPPE	Consigliere	SFONDRINI PAOLO Consigliere
SBARUFATI PIERLUIGI	Consigliere	PROVINI MASSIMO Consigliere
ROSSI FRANCO	Consigliere	
SARI ORNELLA	Consigliere	
NEGRETTI TERESA	Consigliere	
LACCHINI FEDERICA	Consigliere	
ANTONIAZZI ANGELA LUISA	Consigliere	
DE MUSSO ELVEZIO D.C.	Consigliere	
BIANCHETTI PIERA	Consigliere	
FACCINI ANNA MARIA	Consigliere	
CUTTI DAVIDE SECONDO	Consigliere	
DRAGONI DOMENICO	Consigliere	
ALBERTINI CARLO	Consigliere	
Totale Presenti: 14		Totale Assenti: 3

Partecipa Il Segretario Comunale Pagliarulo Dott. Marta

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: Istituzione della Commissione del Paesaggio ai sensi della L.R. 12/2005 art. 80.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Legge Regionale n. 12/2005, all'art. 80, "Ripartizione delle funzioni amministrative", prevede che le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 e 159, sono esercitate dai comuni ad eccezione di quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 80 Legge Regionale n. 12/2005;
- che la medesima Legge all'art. 81, "Istituzione della commissione per il paesaggio", prevede, che ogni ente locale titolare, ai sensi dell'art. 80, di funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle relative sanzioni, istituisce e disciplina una commissione per il paesaggio composta da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico ambientale;
- la Legge Regionale n. 12/2005 nel disciplinare la commissione per il paesaggio non dà indicazioni in merito alla composizione della stessa ad eccezione dell'esperienza in ambito ambientale paesaggistico;
- nel rispetto della D.G.R. 6 Agosto 2008 n. 8/7977 gli enti locali titolari delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80, comma 1, della L.R. 11 Marzo 2005 n. 12 e s.m.i. al fine di continuare ad esercitare tali funzioni successivamente al 31 Dicembre 2008, dovranno istituire e nominare la Commissione per il Paesaggio ed entro il 14 Novembre 2008 trasmettere alla Giunta Regionale della Lombardia la documentazione relativa;

Tutto ciò premesso

Visto il Regolamento per il funzionamento della Commissione per il Paesaggio predisposto dal Servizio Urbanistica Edilizia Privata;

Ritenuto per quanto sopra esposto di istituire la Commissione del Paesaggio, disciplinarne la composizione ed il funzionamento secondo quanto previsto nel relativo Regolamento istitutivo;

Visto:

- la Legge Regionale n. 12/2005;
- il D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 8/2121 del 15/03/2006;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 8/7977 del 06/08/2008;
- il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Dichiarata aperta la discussione intervengono, così come risulta dalla registrazione fonografica per il cui testo integrale si fa rinvio al verbale dell'adunanza:

- Il Sindaco

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (TUEL);

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge dai n. 14 Consiglieri Comunali presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) di istituire la Commissione del Paesaggio, approvando contestualmente il Regolamento per il funzionamento della Commissione per il Paesaggio predisposto dal Servizio Urbanistica Edilizia Privata;
- 2) di dare atto che il Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata provvederà alla pubblicazione e deposito degli atti secondo la vigente normativa;

SUCCESSIVAMENTE

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge dai n. 14 Consiglieri Comunali presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°; del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DELLA
COMMISSIONE DEL PAESAGGIO**

CAPO I

Funzioni, composizione e nomina

Sezione I – Funzioni e composizione

Articolo 1 **Funzioni**

1. La Commissione del Paesaggio, istituita ai sensi dell'art. 81 della Legge Regionale 11 Marzo 2005 n. 12 “Legge per il Governo del Territorio”, è l'organo collegiale tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in merito alle autorizzazioni e sanzioni paesaggistiche di competenza del Comune a norma dell'art. 80, comma 1, della medesima legge regionale n. 12/2005.

Articolo 2 **Composizione**

1. La Commissione del Paesaggio è composta da n. 3 (tre) esperti, esterni all'Ente, aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.
2. Alle sedute della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, gli istruttori delle relative pratiche ed il Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata competente all'emanazione del provvedimento finale.
3. I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.
I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'Ente Locale al quale si presenta la candidatura.
Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.
4. I soggetti di cui al comma 1 vengono individuati mediante comparazione dei curricula. Il relativo bando, a tal fine predisposto, sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul profilo del Comune (sito informatico), nonché inviato agli Ordini, Collegi, Associazioni delle imprese edili, dei disabili e ad altri organismi eventualmente segnalati dall'Amministrazione.
5. La comparazione dei curricula pervenuti sarà effettuata da una apposita Commissione così composta:
 - a) Segretario Comunale/Direttore Generale;
 - b) Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo;
 - c) Responsabile del Procedimento del Servizio Urbanistica Edilizia Privata;

L'elenco-graduatoria dei candidati idonei sarà formato attraverso l'attribuzione di punteggi predeterminati e riportati nel bando di cui al comma precedente, valutando in particolare:

- Titoli di studio;
- Esperienze ed aggiornamenti professionali;
- Servizi svolti presso pubbliche Amministrazioni in posizioni attinenti;
- Partecipazioni a Commissioni Tecniche presso Enti Pubblici;

Sezione II – Nomina e durata

Articolo 3 Nomina e designazione

1. I membri della Commissione del Paesaggio sono nominati dalla Giunta Comunale, la quale contestualmente provvede alla designazione del Presidente e del Vice Presidente.
2. Qualora, per un membro nominato, si verifichi una causa di decadenza di cui al successivo art. 5, del presente regolamento, ovvero in caso di morte o di dimissioni, la medesima Giunta Comunale, su proposta del Sindaco o dell'Assessore all'Urbanistica, provvede entro 30 giorni alla surroga attingendo, ove possibile, all'elenco-graduatoria di cui al precedente articolo 2 ovvero previa ripetizione di analogo procedimento.
3. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario resta in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione del Paesaggio.

Articolo 4 Scadenza

1. La durata in carica della Commissione del Paesaggio corrisponde a quella della Giunta Comunale che ha provveduto alla sua nomina.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione del Paesaggio si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza.

Sezione III – Casi di incompatibilità

Articolo 5 Incompatibilità – decadenza

1. Sussistono per i membri della Commissione del Paesaggio le medesime condizioni di ineleggibilità e incompatibilità prevista dalla legge per i Consiglieri Comunali.
2. La carica di componente della Commissione del Paesaggio è inoltre incompatibile:
 - con la carica di Sindaco, di Assessore Comunale e di Consigliere Comunale;
 - con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o enti, aziende o società da esso dipendenti;
 - con l'esercizio di attività professionale in materia di edilizia privata sul territorio comunale
3. Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione del Paesaggio.
4. Restano ferme, altresì, le cause di incompatibilità dettate dalle norme deontologiche, sancite dall'Ordine Professionale cui il membro nominato è, eventualmente, iscritto.

CAPO II

Competenze e criteri di valutazione

Sezione I – Competenze

Articolo 6

Competenze della Commissione

1. La Commissione del Paesaggio esprime parere obbligatorio in merito a:
 - a) Il rilascio di autorizzazione paesaggistiche di competenza del Comune;
 - b) Irrogazione di sanzioni amministrative in materia paesaggistica;
 - c) Accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 167, commi 4 e 5, 181, comma 1-quater, del D.Lgs. 22 Gennaio 2004 n. 42, e dell'art. 1, commi 37 e 39 della legge 15 Dicembre 2004 n. 308;
 - d) Emanazione dei pareri di cui all'art. 32 della Legge 28 Febbraio 1985 n. 47;
 - e) Valutazione paesistica dei progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti in ambiti non sottoposti a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 64, comma 8, della Legge Regionale 11 Marzo 2005 n. 12;
 - f) Progetti di costruzione di serre bioclimatiche;
 - g) Istanze di parere preventivo avanzate per interventi in ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico;
 - h) Progetti di pianificazione urbanistica e di piani attuativi limitatamente alle materie di competenza.
2. E' data facoltà al Responsabile della competente struttura comunale, anche su proposta del Responsabile del Procedimento istruttorio, sottoporre all'attenzione della Commissione del Paesaggio, ai sensi del Titolo IV del Piano Territoriale Paesistico Regionale, la valutazione paesistica di progetti di significativa entità in ambiti non assoggettati a specifica tutela.
3. La Commissione del Paesaggio collabora inoltre con l'Amministrazione Comunale per la predisposizione della *“Relazione Annuale sullo Stato del Paesaggio” di cui al punto 5.7 dei “criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12”* approvati con D.G.R. n. 8/2121 del 15 marzo 2006;

Articolo 7

Casi di esclusione del parere

1. Ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, il parere della Commissione del Paesaggio è escluso nei seguenti casi in quanto non necessitano di autorizzazione paesaggistica:

- a) Per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
 - b) Per interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
 - c) Per il taglio colturale la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'art. 142, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 42/2004, purchè previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia;
2. Il parere della Commissione è altresì escluso nei seguenti ulteriori casi:
- a) Istanze per le quali il diniego dell'autorizzazione paesaggistica sia da motivarsi esclusivamente per ragioni giuridiche (quali il titolo legittimante l'istanza, inidoneità urbanistica dell'area ecc.);
 - b) Istanze per le quali il diniego dell'autorizzazione paesaggistica sia da motivarsi per carenze documentali non integrate in sede istruttoria.

Sezione II – Criteri di valutazione

Articolo 8 Criteri di valutazione

- 1. La Commissione del Paesaggio esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti di pianificazione paesistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.
- 2. La Commissione, anche in riferimento agli articoli 146, 147 e 159 del D.Lgs. 42/2004, valuta gli interventi proposti in relazione a:
 - a) La compatibilità con i valori riconosciuti dal vincolo e la congruità con i criteri di gestione del bene;
 - b) Le misure prescrittive contenute nel sistema paesistico-ambientale del P.T.C.P.;
 - c) La coerenza con gli obiettivi di qualità paesistica espressi dal P.T.C.P.;
 - d) La compatibilità rispetto al progetto di rete ecologica provinciale;
 - e) Il corretto inserimento nel contesto paesaggistico e ambientale, valutato nelle sue componenti compositive-estetiche-percettive e in riferimento ai coni paesaggistici di visuale;
 - f) Razionalizzazione dell'uso del suolo mediante la compattazione della forma urbana, la ridefinizione dei margini urbani, la salvaguardia delle aree agricole;
 - g) La riqualificazione delle parti compromesse o degradate per il recupero dei valori preesistenti o per la creazione di nuovi valori paesistici coerenti e integrati;
- 3. In caso di beni vincolati mediante provvedimento specifico (ex art. 136 del D.Lgs.42/2004), la Commissione fa riferimento alle motivazioni che hanno determinato l'apposizione del vincolo stesso. Nel caso di vincoli operanti ope legis (ex Galasso), fa riferimento al significato (storico, culturale, ecologico e naturalistico, estetico visuale) degli elementi che, nel loro insieme, definiscono la peculiarità del bene;

4. Nell'esercizio delle specifiche competenze, la Commissione fa inoltre riferimento agli atti di natura paesistica vigenti, con particolare riferimento alle seguenti disposizioni emanate dalla Regione Lombardia:
 - a) Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, assunti con D.G.R. n. 8/2121 del 15 marzo 2006;
 - b) Linee guida per l'esame paesistico dei progetti di cui alla D.G.R. n. 7/11045 del 8 Novembre 2002;
 - c) Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con D.C.R. n. VII/197 del 6 marzo 2001;
 - d) Direttiva "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" di cui alla D.G.R. n. 6/48740 del 29 febbraio 2000.

CAPO III

Funzionamento

Sezione I – Modalità di convocazione

Articolo 9

Convocazione

1. La Commissione del Paesaggio è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o dal Responsabile della competente struttura comunale.
2. La convocazione deve essere comunicata per iscritto e deve pervenire almeno tre giorni prima della seduta unitamente all'ordine del giorno compilato dal Presidente. Può essere inviata per mezzo del Servizio Postale dello Stato, per fax o mediante posta elettronica.
3. Al fine di garantire ai commissari di visionare i progetti inseriti all'ordine del giorno, copia della convocazione è inviata alla struttura comunale competente che deve permettere ai commissari la visione di tutta la documentazione relativa ai progetti posti in discussione.

Articolo 10

Ordine del giorno

1. I progetti sono iscritti all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione dei progetti medesimi o di loro integrazioni al protocollo comunale.

Sezione II – Validità delle sedute e delle decisioni

Articolo 11
Validità delle sedute e delle decisioni

1. Per la validità delle sedute della Commissione del Paesaggio è richiesta la presenza di almeno due dei componenti e quindi, tra questi, del Presidente o del Vice Presidente.
2. La Commissione esprime il parere obbligatorio a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. L'astensione non è consentita.
3. La Commissione è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere obbligatorio in sede di prima convocazione e comunque nel caso necessiti di un supplemento istruttorio, non oltre i quindici giorni successivi.

Articolo 12
Pubblicità delle sedute

1. Le riunioni della Commissione del Paesaggio non sono pubbliche. Se opportuno, il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.

Articolo 13
Verbalizzazione

1. Le funzioni di Segretario, senza diritto di voto, sono esercitate dal Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata o da suo delegato appartenente al medesimo servizio.
2. Il Segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla loro raccolta ed archiviazione. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente ovvero dal Vicepresidente, dal segretario e da tutti i membri presenti. Nei verbali devono essere riportate le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.
3. Il Segretario, inoltre, appone sui disegni di progetto la dicitura: "Esaminato dalla Commissione del Paesaggio nella seduta n. del" completata dalla vidimazione del Presidente e di due Commissari.

Articolo 14
Sopralluogo

1. E' data facoltà alla Commissione del Paesaggio di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione del parere di competenza, ovvero di delegare al riguardo alcuni membri.

Sezione III – Rapporto con le strutture organizzative del Comune

Articolo 15

Rapporto tra Commissione del Paesaggio e strutture organizzative comunali

1. Rientra nei diritti di ciascun commissario richiedere la visione di tutti i documenti in possesso delle strutture organizzative comunali utili all'espressione del parere.
2. La Commissione del Paesaggio, in relazione alle specifiche tematiche oggetto di parere, ha la facoltà di richiedere, per il tramite della competente struttura comunale, la partecipazione di tecnici esperti che non avranno comunque diritto di voto.

Sezione IV – Indennità e rifusione spese legali

Articolo 16

Indennità

1. La partecipazione alla Commissione del Paesaggio da parte dei componenti è a titolo gratuito, per come previsto dal combinato disposto degli articoli 148 e 183, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. Agli stessi componenti è riconosciuto il solo rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute.
2. La liquidazione del rimborso spese sarà effettuata trimestralmente dai componenti uffici comunali, su presentazione di apposito prospetto a firma del segretario della Commissione.

Articolo 17

Rifusione spese legali

1. I membri della Commissione che vengono definitivamente prosciolti con formula piena e riconoscimento di assenza di dolo o colpa grave, da imputazioni loro mosse per atti o fatti posti in essere nella qualifica, hanno diritto al rimborso delle spese legali sostenute, sempre che non sussista un conflitto di interessi fra la loro condotta ed il Comune.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Menin Andrea

Il Segretario Comunale
Pagliarulo D.ssa Marta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Pagliarulo D.ssa Marta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

Si certifica, su attestazione del Messo Comunale, l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione
mediante affissione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutive.

Borghetto Lodigiano,

Il Segretario Comunale
Pagliarulo d.ssa Marta

ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

La presente deliberazione:

- ☐ E' divenuta esecutiva il _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi del
3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- ☐ E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000.

Borghetto Lodigiano

Il Segretario Comunale
Pagliarulo D.ssa Marta
